

# Archivio - Articolo 1 comma 32 Legge 190/2012 - Anni 2012/2013



[comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/archivio-articolo-1-comma-32-legge-3](http://comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/archivio-articolo-1-comma-32-legge-3)

L'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione), stabilisce che le stazioni appaltanti devono pubblicare sui propri siti web istituzionali una serie di informazioni riguardanti gli appalti pubblici

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" stabilisce, all'art. 1, comma 32, che le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

L'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione) stabilisce che le stazioni appaltanti devono pubblicare sui propri siti web istituzionali una serie di informazioni riguardanti gli appalti pubblici



## Licenza di distribuzione

---

Creative Commons BY 4.0

Tray "Scorciatoie definite dall'utente" aperto.